

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Città Metropolitana di Napoli)**

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

Categoria V Classe II

---

---

**OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D. Lgs. n. 118/2011).**

---

---

L'anno 2021 e questo giorno 30 del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 24.11.2021 n. 10693 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Antonio Chiariello**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 17 ed assenti, sebbene invitati, n. 0

1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco				<i>presente</i> [X] <i>assente</i> [ ]			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LIGUORI Assunta	X		10.	TRAMONTANO Carmela	X	
3.	CHIARIELLO Antonio	X		11.	CHIACCHIO Aldo	X	
4.	IOVINELLA Antonio	X		12.	ESPOSITO Gianluca	X	
5.	GERVASIO Cristina	X		13.	GERVASIO Ciro Rosario	X	
6.	CAMMISA Pasquale	X		14.	COPPOLA Giuseppe	X	
7.	MIELE Guido	X		15.	FACCENDA Anna Chiara	X	
8.	OREFICE Vincenzo	X		16.	SCARANO Agnese	X	
9.	MARINO Roberto	X		17.	LANDOLFO Giovanni	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Giuseppe Landolfo, Vicesindaco; Antonietta Carini, Antonio Di Sarno;

Giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario Comunale dott. RAFFAELE D'AMATO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa a trattare il successivo punto iscritto all'ordine del giorno: «*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D. Lgs. n. 118/2011)*», e passa la parola al responsabile del Settore Finanziario, dott. Domenico De Biase che relaziona sull'argomento.

Questi in particolare, sostiene, che: «In via preliminare occorre sottolineare che il collegio con i pareri forniti sui rendiconti 2019 e 2020 e sul bilancio di previsione 2021, ha assunto un comportamento ostile e pregiudizievole rispetto agli atti prodotti dall'amministrazione.

L'art. 239 del TUEL, L'art. 239 del T.U.E.L. prevede, al comma 1, lettera a), tra i compiti del revisore dei conti, l'«*attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento*».

Nel caso di specie, i revisori hanno prodotto pareri non favorevoli, o meglio, ancora, nel caso dei due consuntivi dei NON PARERI, entro l'ultimo giorno previsto dalle norme e dai regolamenti, subordinando l'eventuale giudizio positivo ad una rettifica di tali atti.

Si tratta di un comportamento scorretto e grave, perché la riproposizione di tali atti avrebbe prodotto uno slittamento dei termini perentori previsti dall'art. 264 comma 2 e avrebbe prodotto un rischio di commissariamento.

Nello specifico, si evidenzia, altresì che molte delle argomentazioni addotte per il rilascio di un parere positivo risultano essere pretestuose, e complessivamente superabili qualora il collegio avesse mantenuto l'atteggiamento collaborativo prescritto dalla norma.

Si rappresenta che in nessun caso il collegio si è recato presso l'ente onde acquisire la documentazione richiesta, ma ha sempre comunicato telematicamente, allungando i tempi di risposta e rendendo difficile l'invio del materiale richiesto, nonché impossibile un dialogo chiarificatore in merito alle eventuali problematiche sollevate dagli stessi revisori.

Il collegio omettendo o gravemente ritardando il regolare compimento delle attività e delle funzioni previste dal citato art. 239, comma 1 (nonché delle altre eventualmente previste dallo statuto dell'ente locale ai sensi del comma 6), ha impedito ed ostacolato il funzionamento dell'organo consiliare».

Continuando, il dott. De Biase, sostiene: «Con il verbale n. 28 del 23/11/2021 il Collegio ha espresso «**PARERE NON FAVOREVOLE** sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati in base alle specifiche criticità emerse ed evidenziate nel corso dell'analisi di bilancio». Il Collegio afferma altresì che «Si riserva di rivedere il proprio parere qualora l'ente fornisca spiegazioni dettagliate e suffragate da documenti contabili e provveda, se lo ritenesse necessario, a predisporre le eventuali sistemazioni contabili».

In riferimento a tale parere dei revisori, si sottolinea che il Bilancio di previsione 2021-2023 ricalca fedelmente le previsioni del bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022, dal momento che per le previsioni dell'anno 2021 sono state utilizzate quelle del bilancio 2020/2022 esercizio 2021 approvate dal Ministero dell'Interno con decreto n. 084011 del 25/05/2021.

Nell'ipotesi approvata a maggio non c'era il CUP così come anche nel bilancio di previsione, mentre le tariffe anno 2021 sono state approvate con il PEF 2021 giusta delibera di consiglio comunale n. 16 del 28/05/2021 di approvazione del relativo regolamento.

Per quanto attiene la spesa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, tale spesa prevista risulta essere inferiore perché trattasi di maggiori spesa degli esercizi precedenti relative al conferimento in discarica (annualità 2020).

Le previsioni delle sanzioni del codice della strada sono quelle del bilancio stabilmente riequilibrato.

Il disavanzo risulta finanziato dalle maggiori entrate degli anni successivi.

L'art. 52 del decreto legge 73/2021, evidenzia che il minor accantonamento derivante da FAL in sede di rendiconto viene inserito nella quota accantonata dello stesso risultato come «utilizzo fondo anticipo liquidità» e viene applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo (esercizio 2022)».

Al termine della relazione del responsabile Finanziario, interviene il consigliere Chiacchio il quale afferma di condividere in parte le considerazioni del funzionario. Afferma di non essere d'accordo con una revoca dei revisori, che risultano quasi al termine del loro mandato. Si dichiara inoltre non soddisfatto con l'argomento dell'esternalizzazione che è stato rinviato. Ma l'argomento era stato già approvato sei mesi dalla Giunta comunale: perché, si chiede, in questo frattempo non è stato sottoposto al parere dei revisori?

Di chi la colpa? Poi, si chiede, come mai è stato proposto un titolo dell'atto in cui non viene riportata la parola esternalizzazione; si ha forse paura di essere chiari. Ricorda che i revisori l'hanno detto in tutte le salse che bisogna aumentare le entrate. Chiede poi notizie al Sindaco, al presidente della prima commissione consiliare, per sapere come mai il rappresentante dell'ente in seno alla società Acquedotti S.c.p.a. non abbia richiesto una ripartizione dei dividendi tra gli azionisti stante la necessità di entrate per il Comune.

Interviene quindi il consigliere Landolfo, il quale ringrazia il dott. De Biase per i chiarimenti forniti. Annunzia il voto contrario del suo gruppo al bilancio di previsione.

Interviene il Sindaco, il quale stende un bilancio delle realizzazioni e dei risultati ottenuti dall'amministrazione in poco più di un anno di governo.

Il Sindaco conclude il suo intervento affermando che l'Amministrazione si trova ormai nella fase della programmazione e serve l'aiuto di tutti.

Interviene il consigliere Chiacchio, il quale sostiene di essere lui la persona più responsabile in questo Consiglio comunale. Infatti, afferma, con la sua presenza ha dimostrato la sua serietà e di essere una persona che si assume le sue responsabilità, infatti in questo modo ha reso possibile e legittimato questa seduta. Ritiene di non votare gli atti in quanto non è stato rispettato come consigliere comunale. Tra l'altro, ad esempio, l'aumento della SAPNA, ossia dei costi dell'azienda che gestisce le discariche per i rifiuti urbani dimostra che il Consiglio non lavora bene perché bisognava aumentare le entrate sennò così la SAPNA la pagheranno soltanto il 51% dei cittadini, ossia quelli che effettivamente pagano le tasse.

Interviene il Sindaco, il quale afferma che c'è la possibilità di far funzionare le commissioni e di possono salvare le Zone D: invita a lavorare tutti insieme per risolvere i problemi. Occorre dare priorità ai servizi al cittadino anche a costo di commettere illegittimità. Occorre dare una mano a 360 gradi ed essere coerenti con quello che si è sempre fatto.

Interviene ancora il consigliere Chiacchio, il quale rivolto al Sindaco sostiene che farsi consigliare su come amministrare il Comune da chi lo ha fatto fallire è come mettere il tuo bambino nelle mani del pedofilo. Sostiene che la sua posizione è assolutamente coerente. Rivolge infine parole di ringraziamento al Segretario comunale che domani sarà in pensione.

A questo punto il civico consesso rivolge un applauso al dott. Raffaele D'Amato, Segretario generale, che ringrazia commosso.

Alle ore 13,35 si allontana il consigliere Chiacchio. Presenti 16 – assente 1 (Chiacchio).

Interviene il consigliere Landolfo, il quale ricorda ancora che la convocazione del Consiglio comunale è stata illegittima, ma pure l'opposizione l'ha avallata per l'impegno preso nei confronti la città per non causare la perdita di finanziamenti per l'ente nella riunione dei capigruppo. La sua parte politica afferma resta all'opposizione, ma in maniera costruttiva, valutando le proposte volta per volta e controllando l'attività dell'amministrazione.

Non essendovi interventi il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Presenti 16, assente 1 (Chiacchio); con voti favorevoli 14, contrari 2 (Landolfo, Faccenda) resi per alzata di mano da parte dei 16 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito sulla stessa il parere del Collegio dei revisori dei conti reso con verbale n. 28 del 23/11/2021, che si allega;

Visto l'esito della votazione:

#### DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Il Presidente, su richiesta del Sindaco, propone quindi di votare per l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Presenti 16, assente 1 (Chiacchio); con voti favorevoli 14, contrari 2 (Landolfo, Faccenda) resi per alzata di mano da parte dei 16 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'esito della votazione:

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A questo punto, sono le ore 13,38, rientra in aula il consigliere Chiacchio. Presenti 17.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore alle Finanze

### APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 11/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Grumo Nevano;

Vista la deliberazione di C.C. n. 1 del 26/01/2021 con la quale è stata approvata l'ipotesi del bilancio riequilibrato 2020/2022;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22, in data 29/07/2021;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata:

la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 5/11/2021, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

Visto inoltre l'art. 174, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, mettendoli a disposizione del Consiglio Comunale per la sua approvazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Richiamato l'articolo 7 del Regolamento comunale di contabilità, il quale prevede il percorso di formazione del bilancio di previsione;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2021-2023, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2021-2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 5/11/2021 di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo l'all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, la quale risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, c. 3, d.Lgs. n. 118/2011, come aggiornati dal D.M. 1° settembre 2021;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) i quali prevedono il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione 2021 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica;

Considerato che l'art. 264 del TUEL al comma 2 precisa che con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3 è fissato un termine non superiore a 120 giorni per le deliberazioni di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178;

## PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, c. 15, D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, e di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 5/11/2021 e relativi allegati;
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta i seguenti equilibri:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.161.530,74		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	710.761,64	710.761,64	710.761,64
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	13.362.926,00 0,00	12.252.648,69 0,00	12.006.124,23 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	12.184.037,93 0,00 1.920.767,89	10.981.026,96 0,00 1.776.174,49	10.734.502,50 0,00 1.776.174,49
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	548.424,61 0,00 128.692,18	560.860,09 0,00 128.692,18	560.860,09 0,00 128.692,18
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-80.298,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso di prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	128.692,1 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	48.394,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	13.816.488,62	400.000,00	400.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	48.394,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	13.864.882,62 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	128.692,18		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennale.</b>		<b>- 128.692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato sotto la lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021-2023, sono coerenti con gli obblighi inerenti al pareggio di bilancio così come disposto dall'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018 n. 145.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 05. XI. 2022


Il capo settore istruttore  
dott. Domenico De Biase



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 06. XI. 2022

Il responsabile del settore Finanziario  
dott. Domenico De Biase





*COMUNE DI GRUMO NEVANO*

*Provincia di NAPOLI*

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di  
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023  
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Calandro Michelangelo

Dott. De Mattia Michele

Dott. Amedeo Meo

## L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 28 del 23 novembre 2021

### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

**presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Grumo Nevano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Grumo Nevano, lì 23 novembre 2021

### L'ORGANO DI REVISIONE

***f.to Dott. Calandro Michelangelo***

***f.to Dott. De Mattia Michele***

***f.to Dott. Amedeo Meo***

## Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI .....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE .....	7
DOMANDE PRELIMINARI.....	7
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI .....	8
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020 .....	8
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	9
Riepilogo generale entrate e spese per titoli .....	9
Fondo pluriennale vincolato (FPV) .....	14
Previsioni di cassa.....	14
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 .....	17
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	20
La nota integrativa.....	22
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI .....	27
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 .....	30
A) ENTRATE.....	30
Entrate da fiscalità locale .....	30
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria .....	32
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni .....	33
Sanzioni amministrative da codice della strada .....	34
Proventi dei beni dell'ente .....	34
Proventi dei servizi pubblici .....	35
<i>Nuovo canone patrimoniale (canone unico)</i> .....	36
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	37
Spese di personale .....	37
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	39
Spese per acquisto beni e servizi .....	39
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) .....	39
Fondo di riserva di competenza.....	43
Fondi per spese potenziali .....	43
Fondo di riserva di cassa .....	43
Fondo di garanzia dei debiti commerciali .....	43
ORGANISMI PARTECIPATI .....	45
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	47
INDEBITAMENTO .....	49
CRITICITA' OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI .....	51
CONCLUSIONI .....	53

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

In data 23 novembre 2021 alle ore 10,00, presso lo studio del Presidente del collegio dott. Calandro Michelangelo, in videoconferenza Skype con gli altri componenti, in continuità rispetto alle sedute tenutasi nel mese di novembre 2021 si è riunito il collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

Dott. Calandro Michelangelo	Presidente del collegio dei revisori
Dott. De Mattia Michele	Componente del collegio dei revisori
Dott. Meo Amedeo	Componente del collegio dei revisori

per predisporre la relazione finale sul Bilancio di Previsione 2021-2023.

### **Premesso**

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 05/11/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 05/11/2021 con delibera n. 108.
- che l' Organo di revisione, con pec del 15 novembre 2021, al fine di poter esprimere parere sul bilancio di previsione 2021-2023 e sul DUP 2021-2023 ed effettuare i relativi controlli, ha richiesto la seguente documentazione:
  - bilancio di previsione 2021-2023 analitico per capitoli;
  - rendiconto provvisorio 2021-2023 per capitoli;
  - proposta di Consiglio Comunale di approvazione del DUP 2021-2023;
    - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
    - il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità analitico per capitoli per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
    - prospetto fondo di garanzia dei debiti commerciali;
    - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021-2022 di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada anno 2021;
- la deliberazione di approvazione aliquote IMU 2021;
- la deliberazione di approvazione della Tari 2021;
- la deliberazione di approvazione dell'addizionale comunale anno 2021;
- delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali (canone unico 2021, diritti di segreteria ecc.)
- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008) 2021-2023;
- il programma biennale forniture servizi 2021-2022 di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;
- il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
- deliberazione fabbisogno del personale e il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;
- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
- indicazione delle eventuali entrate correnti che coprono spese in conto capitale;
- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006;
- individuazione degli organismi partecipati e relativi riflessi contabili nel bilancio di previsione 2021-2023.

Nella pec inviata si chiedeva la specifica della determinazione del disavanzo di amministrazione iscritto nel Bilancio 2021-2023 per € 710.761,63.

L'Organo di revisione ha chiesto inoltre se l'Ente avesse adempiuto all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati Pubblica Amministrazione) a seguito di deliberazione di Giunta di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

Con pec del 19 novembre 2021 è stata riscontrata la richiesta di documentazione.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 05-11-2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

## NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Grumo Nevano registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 18.015 abitanti.

## DOMANDE PRELIMINARI

In via preliminare il Collegio dei Revisori rammenta che il Comune di Grumo Nevano è in dissesto finanziario, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 11-05-2020.

La Commissione straordinaria di liquidazione è stata nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 252, D.Lgs. n. 267/2000.

Con deliberazione n. 22 del 29-07-2021, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022.

L'Ente, essendo in dissesto, entro il 30 novembre 2020 non ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione rileva che risultano agli atti trasmessi al Collegio la comunicazione del responsabile del servizio finanziario attraverso la quale verificare la veridicità ed attendibilità nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

Essendo il comune in dissesto, l'Ente è obbligato a determinare le aliquote dei tributi propri e/o di addizionali nella misura massima.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

### **GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020**

A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, l'ente è tenuto a deliberare, nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del decreto, il bilancio di previsione dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce, nonché, entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, gli eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati.

La manovra di riequilibrio adottata con l'ipotesi di bilancio deve consolidarsi negli esercizi successivi, in modo da assicurare all'ente un equilibrio stabile e strutturale, evitando il ripetersi di situazioni debitorie o di disavanzo.

Il periodo di risanamento dell'ente dissestato è fissato, infatti, in cinque anni decorrenti da quello per il quale viene approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo vigono gli obblighi relativi all'applicazione delle aliquote, tariffe e canoni nella misura massima, non può essere variata in aumento la dotazione organica rideterminata, valgono le eventuali prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente fissate con il decreto di approvazione dell'ipotesi ed è garantito il mantenimento dei contributi erariali.

Inoltre, per tutta la durata del periodo di risanamento l'ente è soggetto al controllo centrale in materia di dotazione organica e di assunzione di personale ed è tenuto a presentare le certificazioni relative alla copertura dei servizi a domanda individuale, del servizio acquedotto e del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.

La giunta comunale ha approvato:

- con deliberazione n. 98 del 05-11-2021 lo schema di rendiconto 2019;
- con deliberazione n. 100 del 05-11-2021 lo schema di rendiconto 2020.

Allo stato ancora non sono stati approvati dal Consiglio Comunale né il rendiconto 2019 né il rendiconto 2020.

Per le valutazioni circa i predetti documenti contabili si rimanda ai verbali predisposti dal Collegio dei revisori.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

La quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata coperta con risorse di competenza.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

***Riepilogo generale entrate e spese per titoli***

**BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	396.223,70	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	676.101,58	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	-	128.692,18		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>		previsioni di competenza	-	-		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	-	128.692,18		-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1.460.936,34	1.161.530,74		
<b>10000</b>	<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>3.362.899,48</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>9.856.106,28</b>	<b>10.402.000,87</b>	<b>10.386.099,65</b>	<b>9.699.288,19</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>23.513.696,99</b>	<b>13.403.456,59</b>		
<b>20000</b>	<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>331.129,39</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.503.027,01</b>	<b>1.625.355,59</b>	<b>690.691,91</b>	<b>1.130.978,91</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.978.430,67</b>	<b>1.384.589,30</b>		
<b>30000</b>	<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>119.459,91</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.204.357,13</b>	<b>1.335.569,54</b>	<b>1.175.857,13</b>	<b>1.175.857,13</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.167.272,55</b>	<b>1.382.948,45</b>		
<b>40000</b>	<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>3.213.047,23</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.522.474,19</b>	<b>13.816.488,62</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>5.403.426,24</b>	<b>16.849.535,85</b>		
<b>50000</b>	<b>TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>60000</b>	<b>TITOLO 6 Accensione prestiti</b>	<b>87.631,41</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>87.631,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>757.148,58</b>	<b>87.631,41</b>		
<b>70000</b>	<b>TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>510.352,37</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>4.110.352,37</b>		
<b>90000</b>	<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>22.893.648,21</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>35.715.083,40</b>	<b>35.715.083,40</b>	<b>35.715.083,40</b>	<b>35.361.827,04</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>42.152.631,31</b>	<b>58.255.475,25</b>		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>30.518.168,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>59.488.679,42</b>	<b>66.494.498,02</b>	<b>51.967.732,09</b>	<b>51.367.951,27</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>81.572.606,34</b>	<b>95.473.989,22</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>30.518.168,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>60.561.004,70</b>	<b>66.623.190,20</b>	<b>51.967.732,09</b>	<b>51.367.951,27</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>83.033.542,68</b>	<b>96.635.519,96</b>		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI		
				ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			-	710.761,64	710.761,64	710.761,64
<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>			-	0,00	-	-
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	2.893.740,41	13.654.523,35	12.184.037,93	10.981.026,96	10.734.502,50
	di cui già impegnato*		(0,00)	158.795,03	22.966,84	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		21.653.965,52	12.262.984,01		
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	4.495.763,05	7.286.207,18	13.864.882,62	400.000,00	400.000,00
	di cui già impegnato*		(0,00)	2.363,40	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		14.732.114,89	18.132.251,67		
<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		(0,00)	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
<b>TITOLO 4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	0,00	305.190,77	548.424,61	560.860,09	560.860,09
	di cui già impegnato*		(0,00)	98.692,18	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		305.190,77	548.424,61		
<b>TITOLO 5</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	723.498,88	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	di cui già impegnato*		(0,00)	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		3.600.000,00	4.323.498,88		
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	22.921.746,73	35.715.083,40	35.715.083,40	35.715.083,40	35.361.827,04
	di cui già impegnato*		(0,00)	0,00	0,00	2.843,76
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		41.727.001,76	58.283.573,77		
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>31.034.749,07</b>	<b>60.561.004,70</b>	<b>65.912.428,56</b>	<b>51.256.970,45</b>	<b>50.657.189,63</b>
	di cui già impegnato*		-	259.850,61	22.966,84	2.843,76
	di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
	previsione di cassa		82.018.272,94	93.550.732,94		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>31.034.749,07</b>	<b>60.561.004,70</b>	<b>66.623.190,20</b>	<b>51.967.732,09</b>	<b>51.367.951,27</b>
	di cui già impegnato*		-	259.850,61	22.966,84	2.843,76
	di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-
	previsione di cassa		82.018.272,94	93.550.732,94		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

### **Disavanzo tecnico**

Dai prospetti contabili acquisiti risulta un disavanzo tecnico da ripianare per euro 710.761,64 per ogni annualità. A tal uopo si ricorda che il disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell'art.3 del D. Lgs 118/2011, si ha quando a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata.

Nella nota integrativa al bilancio è indicata le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13 del D. Lgs. 118/11 o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).

In riferimento al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Collegio rileva che, con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 10 luglio 2015 si provvedeva alla rettifica della deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 5 maggio 2015 rideterminando il risultato di amministrazione al 01-01-2015 in un disavanzo da ripianare di € 7.585.982,38. L'importo annuo ripianato è stato determinato in un importo annuo, per 30 anni, di € 252.866,08.

La quota annua del disavanzo da riaccertamento straordinario dovrebbe essere pari ad € 252.866,08.

**Nella richiesta di documentazione del 15 novembre il Collegio ha chiesto la specifica della determinazione del disavanzo di amministrazione iscritto nel Bilancio 2021-2023 per € 710.761,63, richiesta che rinnova stante il mancato riscontro.**

### **Disavanzo presunto**

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet1) prevede che gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di

---

<sup>1</sup> Il DM modifica interamente anche il paragrafo 9.2 del principio 4/2 sul risultato di amministrazione.

amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto riporta un disavanzo di euro 4.940.295,26 che non è altro che il risultato di amministrazione anno 2020; nella deliberazione di giunta n.100 del 05-11-2021 (approvazione del rendiconto 2020) è deliberato quanto segue:

*"di demandare ad un successivo provvedimento l'applicazione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione al Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall'art. 187 (o 188) del D.lgs. 267/2000"*

La nota integrativa deve descrivere la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Nella nota integrativa è indicata la composizione del disavanzo tecnico per € 1.408437.72 (con copertura in tre esercizi per € 710.761,64) ed il disavanzo da costituzione del fondo di liquidità ex DL 35/2013 per € 3.495.414,54 (copertura anno 2021 per € 128.692,18)

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DISAVANZO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO N	ESERCIZIO N+1	ESERCIZIO N+2	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome) Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.... Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.408.437,72	710.761,64	710.761,64	710.761,64	
Disavanzo tecnico al 31 Dicembre 2021 Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013 Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL	3.495.414,54	128.692,18			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....da riplanare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....da riplanare con piano di rientro di cui alla delibera.... Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
<b>TOTALE</b>	4903852,26	839453,82	710761,64	710761,64	0,00

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Il fondo pluriennale vincolato, per l'esercizio 2021, non è stato costituito.

### **Previsioni di cassa**

<b>PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI</b>		
		<b>PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021</b>
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>	<b>1.161.530,74</b>
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.403.456,59
2	Trasferimenti correnti	1.384.589,30
3	Entrate extratributarie	1.382.948,45
4	Entrate in conto capitale	16.849.535,85
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
6	Accensione prestiti	87.631,41
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.110.352,37
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	58.255.475,25
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>95.473.989,22</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>96.635.519,96</b>

<b>PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI</b>		
		<b>PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021</b>
1	Spese correnti	12.262.984,01
2	Spese in conto capitale	18.132.251,67
3	Spese per incremento attività finanziarie	-
4	Rimborso di prestiti	548.424,61
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	4.323.498,88
7	Spese per conto terzi e partite di giro	58.283.573,77
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>93.550.732,94</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>3.084.787,02</b>

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

Dal verbale della verifica di cassa al 31-12-2020 (e dai relativi allegati) risulta che il fondo cassa al 31-12-2020 era pari ad € 1.162.325,44 rispetto ad un importo indicato nel bilancio di previsione 2021-2023 di € 1.161.530,74.

**Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 1.846.550,35. (giusta determinazione n. 5 del 03-02-2021).**

**Si chiede di relazionare su tale differenza**

L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>				<b>1.161.530,74</b>
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	3.362.899,48	10.402.000,87	13.764.900,35	13.403.456,59
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	331.129,39	1.625.355,59	1.956.484,98	1.384.589,30
3	<i>Entrate extratributarie</i>	119.459,91	1.335.569,54	1.455.029,45	1.382.948,45
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	3.213.047,23	13.816.488,62	17.029.535,85	16.849.535,85
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	87.631,41	0,00	87.631,41	87.631,41
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	510.352,37	3.600.000,00	4.110.352,37	4.110.352,37
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	22.893.648,21	35.715.083,40	58.608.731,61	58.255.475,25
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>30.518.168,00</b>	<b>66.494.498,02</b>	<b>97.012.666,02</b>	<b>95.473.989,22</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>30.518.168,00</b>	<b>66.494.498,02</b>	<b>97.012.666,02</b>	<b>96.635.519,96</b>

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	2.893.740,41	12.184.037,93	15.077.778,34	12.262.984,01
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	4.495.763,05	13.864.882,62	18.360.645,67	18.132.251,67
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>		-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		548.424,61	548.424,61	548.424,61
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	723.498,88	3.600.000,00	4.323.498,88	4.323.498,88
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	22.921.746,73	35.715.083,40	58.636.830,13	58.283.573,77
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.034.749,07</b>	<b>65.912.428,56</b>	<b>96.947.177,63</b>	<b>93.550.732,94</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>				<b>3.084.787,02</b>

## Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.161.530,74			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		710.761,64	710.761,64	710.761,64
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		13.362.926,00	12.252.648,69	12.006.124,23
			-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		12.184.037,93	10.981.026,96	10.734.502,50
			-	-	-
			-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		548.424,61	560.860,09	560.860,09
			-	-	-
			128.692,18	128.692,18	128.692,18
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			- <b>80.298,18</b>	- <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		128.692,18	-	-
			-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
			-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		48.394,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE<sup>(3)</sup></b>			<b>0,00</b>	- <b>0,00</b>	-
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	- <b>0,00</b>	-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(4)</sup>:</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Si rammenta che la RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

**Dal prospetto degli equilibri risulta alla lettera H) un utilizzo del risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso prestiti per € 128.692,18 che copre la rata del D.L. anticipazione n. 35/2013; tale operazione si ritiene non legittima.**

In tal senso, la Corte Costituzionale, su input dalla Corte dei Conti Puglia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 162/2019, la cui decisione investe i bilanci degli enti in dissesto o procedura di riequilibrio e quelli che hanno ricevuto anticipazioni di liquidità.

La Corte ha evidenziato che il comma 2 dell'articolo 39 ter, costituirebbe una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo previste dal Tuel. Di più si consentirebbe il trasferimento dell'onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, ampliando indebitamente il deficit e prevedendo un'ulteriore dilazione del ripiano in tempi incompatibili con i principi di responsabilità del mandato elettivo e dell'equità intergenerazionale.

*La Corte costituzionale ha chiarito che il comma 3 dell'articolo 39-ter consente di finanziare la restituzione delle quote annuali dell'anticipazione di liquidità con l'utilizzo della stessa quota accantonata come Fal nel risultato di amministrazione, in discontinuità rispetto al principio contabile contenuto nel punto 3.20-bis dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, che sottolinea la necessità che gli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità, reperiscano in bilancio le risorse effettive per il pagamento della restituzione della rata annuale. In questo modo ogni anno*

*il Fal verrebbe impiegato per rimborsare la relativa quota annuale ampliando la spesa corrente, in grado di alterare il risultato di amministrazione e l'equilibrio del bilancio.*

*Secondo la Corte dei conti la contabilizzazione (articolo 39-ter) produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con spazi di spesa utilizzati indebitamente all'ampliamento di quella corrente.*

In merito, *il punto di vista di Arconet*, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.6, le spese per il rimborso dell'anticipazione vengono impegnate nei bilanci, in base al piano di ammortamento, distinguendo la parte corrente e la parte in conto capitale. *Le rate di ammortamento dell'anticipazione non possono trovare il pagamento sullo stanziamento «Fondo destinato a restituzione anticipazione» e pertanto non è possibile finanziare questa spesa con la quota del risultato di amministrazione che si è formato nell'anno di accertamento dell'entrata, ne segue che i rimborsi dell'anticipazione, devono essere finanziati dal bilancio corrente.*

L'importo di euro 48.394,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite dai trasferimenti correnti per sviluppo investimenti che coprono la manutenzione straordinaria delle strade.

#### Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Il decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L' art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - in relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati

nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Circa le previsioni sui proventi da alienazione si rimanda al verbale di approvazione del D.U.P.

#### Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Si ricorda che il Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

#### ***Entrate e spese di carattere non ripetitivo***

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  - b) condoni;
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
  - d) entrate per eventi calamitosi;
  - e) alienazione di immobilizzazioni;

- f) accensioni di prestiti;
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
  - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) eventi calamitosi,
  - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
  - e) investimenti diretti,
  - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

<b>Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Entrate da titoli abitativi edilizi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	525.380,07	949.941,77	949.941,77
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
<b>Totale</b>	<b>1.125.380,07</b>	<b>1.549.941,77</b>	<b>1.549.941,77</b>

<b>Spese del titolo 1° non ricorrenti</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati	70.000,00	70.000,00	70.000,00
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
<b>Totale</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Dal prospetto precedente, predisposto in base alla documentazione trasmessa in data 19 novembre 2021 risulta un'eccedenza delle entrate straordinarie rispetto alle spese non ricorrenti che, se non monitorate attentamente, possono creare situazione di forte squilibrio.

### ***La nota integrativa***

Il principio 4/1 precisa:

**9.11.2** La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**9.11.3** La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

- f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati debbono essere indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;

- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione:  $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3652)]\}$ . Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

**Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:**

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

---

<sup>2</sup> Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti<sup>3</sup>:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) dà atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di

---

<sup>3</sup> La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
- c. il principio di coerenza che implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 non siano coerenti con il documento unico di programmazione nella parte relativa alla programmazione delle opere pubbliche e con il piano triennale dei lavori pubblici e nel programma biennale degli acquisti e servizi 2021-2022 come meglio specificato nel verbale sull'approvazione del DUP.

### **Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere rilevando alcune criticità in ordine alla coerenza, attendibilità e congruità.

### **Strumenti obbligatori di programmazione di settore**

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che non sono coerenti con le previsioni di bilancio:

#### **Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, approvato con delibera di Giunta n. 75/2021 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

#### **Gli importi inclusi nel programma triennale non trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023.**

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

#### **Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento, redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 05-11-2021.

**Dal riscontro tra le somme indicate nel programma biennale degli acquisti e dei servizi e le relative somme indicate nel DUP si risulta quanto segue:**

- nel Dup 2021-2023 le somme da programma biennale degli acquisti sono pari ad € 751.271,06 nell'esercizio 2021 ed € 57.500,00 nell'esercizio 2022;
- nella deliberazione di Giunta 106-2021 le somme da programma biennale degli acquisti sono previste solo nell'anno 2021 per € 808.771,06.

### **Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12-03-2021.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 7 in data 08-03-2021 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001 rilevando alcune criticità.

### **Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 <sup>4</sup>**

Non risulta agli atti dell'organo di revisione l'approvazione di tale documento contabile.

### **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 05-11-2021 avente ad oggetto "*PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ART. 58 COMMA 1 E SUCC. DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133*".

L'organo di revisione ha evidenziato alcune criticità che vengono esplicitamente evidenziate nel parere al DUP 2021-2023, a cui si rimanda.

---

<sup>4</sup> Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

## VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

### A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

#### Entrate da fiscalità locale

##### Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,8 %, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 5 novembre 2021. Le previsioni di gettito sono le seguenti:

Scaglione	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
0,8	986.570,37	1.089.631,83	1.089.631,83	1.089.631,83
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel DUP si rileva che, per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo le aliquote per scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni massime e minime di gettito e l'importo medio stimato.

##### IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

<i>IUC</i>	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	3.018.003,74	3.426.390,21	3.410.488,99	3.410.488,89
<b>Totale</b>	<b>3.018.003,74</b>	<b>3.426.390,21</b>	<b>3.410.488,99</b>	<b>3.410.488,89</b>

## TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	2.763.528,80	3.088.896,50	2.763.528,80	2.763.528,80
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15 luglio 2021, ha approvato il piano finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, per la determinazione della Tariffa Tari anno 2021 quantificando in **€ 3.151.096,00 i costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2021, così come validati dell'Ente Territorialmente Competente (ETC)**

**In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, in entrata la somma di euro 3.088.896,50 mentre la spesa prevista alla missione 9 programma 3 è pari ad € 2.763.528,80 con un differenza di € 325.367,70; risulta necessaria relazione su tale differenza e sulla mancata coincidenza delle previsioni rispetto alla quantizzazione dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come validata dall'ETC.**

**Non risulta approvata la tariffa Tari per l'anno 2021 (documentata da un riscontro sul portale del federalismo fiscale);** si ricorda che la tariffa deve essere determinata, con deliberazione di Consiglio Comunale sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune deve tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1

della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

### Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha previsto le somme per i seguenti tributi :

<b>Altri Tributi</b>	<b>Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Imposta sulla pubblicità	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Compartecipazione Irpef	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>

Si rammenta che la tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta di pubblicità, dal 1 gennaio 2021, è stata sostituita dal canone unico patrimoniale.

### **Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria**

Dai prospetti contabili non si rilevano risorse relative al recupero dell'evasione tributaria inserite nel bilancio di previsione 2021-2023.

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

<b>Tributo</b>	<b>Assestato 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU	616.413,00	965.842,99	949.941,77	949.941,77
TASI				
ADDIZIONALE IRPEF				
TARI				
TOSAP				
IMPOSTA PUBBLICITA'				
ALTRI TRIBUTI				
<b>Totale</b>	<b>616.413,00</b>	<b>965.842,99</b>	<b>949.941,77</b>	<b>949.941,77</b>
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)		170.023,81	170.023,81	170.023,81

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 non appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Risulta necessario definire la quota di accertamento da recupero evasione di competenza OSL.

### **Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni**

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Spesa corrente</b>	<b>Spesa in c/capitale</b>
<b>2021</b>	400.000,00	237.363,40	162.636,60
<b>2022</b>	400.000,00	235.000,00	165.000,00
<b>2023</b>	400.000,00	235.000,00	165.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

**Dai prospetti contabili trasmessi risulta, come da tabella allegata, che parte degli oneri di urbanizzazione sono destinati a spese corrente; l'utilizzo di spese in conto capitale per**

**spese correnti (come nel caso di specie) non è indicato nel prospetto degli equilibri di bilancio.**

### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

#### **Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada**

	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
sanzioni ex art.208 co 1 cds	200.000,00	200.000,00	200.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SANZIONI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	74.400,00	74.400,00	74.400,00
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>37,20%</b>	<b>37,20%</b>	<b>37,20%</b>

La tabella precedente riporta i dati previsti in Bilancio.

**I dati risultanti dalla deliberazioni di Giunta n. 94 del 21 ottobre (di approvazione della destinazione delle sanzioni pecuniarie del codice della strada) sono difformi da quelle inserite in bilancio.**

Infatti, nella deliberazione di Giunta Comunale, è stata prevista la somma di euro 160.000,00 (cap.5030) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 35.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La somma da assoggettare a vincoli, come si desume dalla predetta deliberazione, è così distinta:

- euro 80.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 80.000,00.

**Si prega rendicontare su tali differenze.**

Si rileva dai dati contabili che è stata appostata in entrata la somma di € 275.049,17 per sanzione codice della strada nuovi ruoli (cap. 5320) totalmente coperta dal FCDE .

### **Proventi dei beni dell'ente**

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

**Proventi dei beni dell'ente**

	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
Canoni di locazione	37.273,94	37.273,94	37.273,94
Fitti attivi e canoni patrimoniali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DEI BENI</b>	<b>67.273,94</b>	<b>67.273,94</b>	<b>67.273,94</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	7.330,81	7.330,81	7.330,81

**Proventi dei servizi pubblici**

Con deliberazione di Giunta n. 105 del 5 novembre 2021, l'ente ha stabilito il tasso di copertura per il servizio mensa in misura non inferiore al 53% e per gli impianti sportivi in misura non inferiore al 60%.

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

<b>Servizio</b>	<b>Entrate/ proventi Prev. 2021</b>	<b>Spese/costi Prev. 2021</b>	<b>% copertura 2021</b>
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	100.700,00	190.000,00	53,00%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
<b>Totale</b>	<b>100.700,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>53,00%</b>

Per il servizio mensa il tasso di copertura è previsto in misura del 53%; non risultano previsioni per gli impianti sportivi.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra non è stato implementato.

L'organo di revisione prende atto che l'ente ha provveduto a stabilire le seguenti tariffe:

***Nuovo canone patrimoniale (canone unico)***

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Con deliberazione n. 95 del 21 ottobre l'ente ha approvato le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane.

**L'Ente non ha previsto nel bilancio previsioni in entrata per il nuovo canone patrimoniale implementando esclusivamente le previsioni per tassa occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed imposta di pubblicità, tributi soppressi dal 1 gennaio 2021.**

**Si prega rendicontare su tale criticità.**

**B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI						
PREVISIONI DI COMPETENZA						
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023		
101	Redditi da lavoro dipendente	2.292.149,82	2.632.075,74	2.367.551,04	2.367.551,04	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	162.818,93	183.433,00	183.433,00	183.433,00	
103	Acquisto di beni e servizi	6.460.740,96	5.530.901,97	5.506.259,71	5.259.735,25	
104	Trasferimenti correnti	574.611,98	605.380,25	210.650,00	210.650,00	
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Interessi passivi	423.392,13	402.278,27	389.201,67	389.201,67	
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
110	Altre spese correnti	3.068.444,73	2.809.968,70	2.303.931,54	2.303.931,54	
	<b>Totale</b>	<b>13.002.158,55</b>	<b>12.184.037,93</b>	<b>10.981.026,96</b>	<b>10.734.502,50</b>	

**Spese di personale**

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023 risulta coerente con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.932.958,29, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse, come risultante da prospetto trasmesso dall'ente;

Per quanto concerne i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nella nota trasmessa in data 19 novembre 2021 si rileva che il limite massimo previsto per tali spese è pari ad € 33.809,00 (senza considerare gli LSU).

Nell'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti – 4 livello risulta negli acquisti di servizi Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale per € 78.000,00 anno 2021 € 58.000 per gli anni 2022 e 2023.

**Al fine della verifica del vincolo di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 si chiede di riferire circa l'appostazione di tali somme negli acquisiti di servizi e non nelle spese del personale e la precisa quantificazione delle spese a tempo determinato previste nel triennio 2021-2023.**

Non risulta indicata espressamente nel bilancio triennale la spesa a titolo di rinnovi contrattuali.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	2.377.246,78	2.632.075,74	2.367.551,04	2.367.551,04
Spese macroaggregato 103	388.384,84	70.000,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	182.705,50	183.433,00	183.433,00	183.433,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>2.948.337,12</b>	<b>2.885.508,74</b>	<b>2.550.984,04</b>	<b>2.550.984,04</b>
(-) Componenti escluse (B)	15.378,83	325.000,00	0,00	0,00
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>2.932.958,29</b>	<b>2.560.508,74</b>	<b>2.550.984,04</b>	<b>2.550.984,04</b>
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 2.932.958,29.

### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma**

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Nell'anno 2021-2023 non sono previste collaborazioni (nota n. 10583 del 19-11-2021)

Si rammenta che i contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio. L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

### **Spese per acquisto beni e servizi**

**La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi non è coerente con il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 , così come indicato precedentemente e nel parere sul DUP.**

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (\*)

Accertamenti esercizio X

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(\* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nella nota integrativa, in riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto quanto segue:

*" Per quanto invece concerne la valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, i relativi stanziamenti sono stati determinati anch'essi nel rispetto del principio di prudenza e dei valori stabiliti dalla legge n. 190/2014. A tal fine è previsto nel bilancio di previsione nella missione "Fondi e accantonamenti" il programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).*

*Per gli enti locali la legge n. 190/2014 ha introdotto le percentuali minime per gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità che andrà a regime dal 2021. Pertanto, nel 2015 è stato possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pari almeno al 55% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel triennio 2021-2023 l'accantonamento al fondo è effettuato almeno per le seguenti percentuali dell'accantonamento quantificato nel prospetto*

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione: 70% nel 2021-2023; 85% nel 2018; 100% nel 2019.

Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento alla media dell'andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente.

La media è stata calcolata con la modalità:

- della media semplice tra totale incassato e totale accertato.

La scelta sulla modalità di calcolo della media è motivata:

- dall'applicazione più rigorosa del principio di prudenza (nel caso in cui si opti per un accantonamento al valore più elevato)".

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.402.000,87	1.542.729,41	1.542.729,41	0,00	14,83%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.625.355,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.335.569,54	378.038,48	378.038,48	0,00	28,31%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.816.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>27.179.414,62</b>	<b>1.920.767,89</b>	<b>1.920.767,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7,07%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>13.362.926,00</b>	<b>1.920.767,89</b>	<b>1.920.767,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,37%</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>13.816.488,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.386.099,65	1.398.136,01	1.398.136,01	0,00	13,46%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	690.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.175.857,13	378.038,48	378.038,48	0,00	32,15%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.652.648,69</b>	<b>1.776.174,49</b>	<b>1.776.174,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14,04%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>12.252.648,69</b>	<b>1.776.174,49</b>	<b>1.776.174,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50%</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.699.288,19	1.398.136,01	1.398.136,01	0,00	14,41%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.130.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.175.857,13	378.038,48	378.038,48	0,00	32,15%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.406.124,23</b>	<b>1.776.174,49</b>	<b>1.776.174,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14,32%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>12.006.124,23</b>	<b>1.776.174,49</b>	<b>1.776.174,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14,79%</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dalla nota prot. n. 10583 del 19-11-2021 risulta che il fondo crediti di dubbia esigibilità, con modalità di calcolo della media semplice è stato calcolato sui seguenti tributi:

- IMU accertamenti per € 170.023,81 anni 2021-2023;
- Tari per € 1.732.705,60 anni 2021-2023;
- Proventi per contravvenzioni statali per € 74.400,00 anni 2021-2023;
- Parcheggi custoditi per € 21.258,50 anni 2021-2023;

- Fitti attivi per € 7.330.81 anni 2021-2023;
- Proventi per contravvenzioni statali nuovi ruoli per € 275.049,17 anni 2021-2023;

Risulta necessario un'attento monitoraggio di tale appostazione di bilancio essendo l'ente in dissesto.

### **Fondo di riserva di competenza**

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 92.757,05 pari allo 0,76 % delle spese correnti;

anno 2022 - euro 92.757,05 pari allo 0,84 % delle spese correnti;

anno 2023 - euro 92.757,05 pari allo 0,86 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

### **Fondi per spese potenziali**

Nella nota integrativa è indicato che per quanto riguarda gli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali essi sono stati valorizzati nel rispetto del principio di prudenza. Nello specifico, nel triennio 2019-2021:

⊙ non sono stati previsti accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali, dal momento che l'ente è in dissesto e che gli esercizi fino al 2019 sono di competenza dell'OSL.

L'Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

### **Fondo di riserva di cassa**

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra/non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

### **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.  
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente non ha istituito il fondo di garanzia in quanto nella deliberazione di G.C. n. 100 del 05-11-2021 il Responsabile Finanziario ha dichiarato che l'indicatore della tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 è inferiore di due giorni di quello previsto per legge.

L'Organo di Revisione invita comunque l'Ente:

- ad effettuare le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha porre in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

## ORGANISMI PARTECIPATI

In via preliminare si rammenta che l'ente, essendo stato in dissesto, non ha ancora approvato il bilancio consolidato e non risulta, agli atti del Collegio, né l'individuazione del Gap né la definizione del perimetro di consolidamento.

Dalla nota integrativa risulta che non vi sono enti ed organismi strumentali e che l'unica società partecipata è la società Acquedotti s.c.p.a. con quota di partecipazione al 2 per cento

Dal sito <https://www.acquedottiscpa> risulta che l'ultimo bilancio presentato riguarda l'annualità 2019 che si è chiuso con un'utile di € 401.733,00.

L'ente ha trasmesso il bilancio d'esercizio anno 2020 nel quale risulta un'utile d'esercizio di € 907.179,00

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare i servizi.

### **Accantonamento a copertura di perdite**

L'organo di revisione ha verificato che l'ente non ha dovuto effettuare l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013

### **Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)**

Con deliberazione n. 33 del 09-11-2017 il Comune ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipate nella quale si stabiliva, tra l'altro, che per la società Acquedotti s.c.p.a. non era necessario intraprendere azioni di contenimento dei costi ovvero iniziative di aggregazioni.

### **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)**

Con deliberazione n. 9 del 30-12-2019 il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, ha provveduto con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette e si stabiliva, tra l'altro, che per la società Acquedotti s.c.p.a. non era necessario intraprendere azioni di contenimento dei costi ovvero iniziative di aggregazioni, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016

L'esito di tale ricognizione doveva essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti ;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

In riferimento a tali trasmissioni si chiede se ciò è avvenuto.

Per quanto concerne gli organismi partecipati risulta necessario implementare un controllo specifico in concomitanza dell'approvazione del GAP, del perimetro di consolidamento e del relativo bilancio consolidato

## SPESE IN CONTO CAPITALE

### Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

*(solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup>*

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	13.816.488,62	400.000,00	400.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	48.394,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	13.864.882,62	400.000,00	400.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		-	-	-

**Investimenti senza esborsi finanziari**

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa

L'ente non intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione finanziaria.

## INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

### L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	12.159.502,49	11.854.311,72	11.434.579,72	11.002.411,81
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	305.190,77	419.732,00	432.167,91	432.167,91
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale fine anno</b>	<b>11.854.311,72</b>	<b>11.434.579,72</b>	<b>11.002.411,81</b>	<b>10.570.243,90</b>
Nr. Abitanti al 31/12	18.015	18.015	18.015	18.015
<b>Debito medio per abitante</b>	<b>658,02</b>	<b>634,73</b>	<b>610,74</b>	<b>586,75</b>

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Si rammenta che, nel caso di rinegoziazioni dei mutui, inserire i riferimenti del parere rilasciato elencando i mutui rinegoziati, le economie e le ricadute sui bilanci degli esercizi successivi.

### Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	566.594,88	407.088,73	397.278,27	384.201,67	384.201,67
Quota capitale	437.305,40	305.190,77	419.732,00	432.167,91	432.167,91
<b>Totale fine anno</b>	<b>1.003.900,28</b>	<b>712.279,50</b>	<b>817.010,27</b>	<b>816.369,58</b>	<b>816.369,58</b>

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

*In caso negativo fornire spiegazioni.*

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	566.594,88	407.088,73	397.278,27	384.201,67	384.201,67
entrate correnti	10.374.445,62	10.969.253,41	10.959.253,41	10.959.253,41	10.959.253,41
<b>% su entrate correnti</b>	<b>5,46%</b>	<b>3,71%</b>	<b>3,63%</b>	<b>3,51%</b>	<b>3,51%</b>
<b>Limite art. 204 TUEL</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

## CRITICITA' OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti e delle criticità evidenziate in grassetto nello sviluppo della relazione, considera:

### **a) Riguardo alle previsioni di parte corrente**

Che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate relativamente alle seguenti voci, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:

*entrate:*

- mancata previsione di entrate per il canone unico 2021-2022-2023;
- previsione di entrate per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e imposta pubblicità anni 2021-2022-2023 (tributi soppressi);
- mancata approvazione delle tariffe Tari anno 2021;
- per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, in entrata la somma di euro 3.088.896,50 mentre la spesa prevista al missione 9 programma 3 è pari ad € 2.763.528,80 con un differenza di € 325.367,70;
- per le sanzioni al codice della strada risulta che i dati risultanti dalla deliberazioni di Giunta n. 94 del 21 ottobre (di approvazione della destinazione delle sanzioni pecuniarie del codice della strada) sono difformi da quelle inserite in bilancio (nella deliberazione di Giunta sono previste somme per € 160.000,00 rispetto alla previsione di Bilancio di € 200.000,00).

*spese:*

- i costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2021, così come validati dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) sono pari ad € 3.151.096,00 a fronte della spesa prevista al missione 9 programma 3 è pari ad € 2.763.528,80;
- per la verifica del vincolo di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 si è rilevato che nell'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti – 4 livello risulta negli acquisti di servizi Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale per € 78.000,00 anno 2021 € 58.000 per gli anni 2022 e 2023. Risulta necessario giustificare l'appostazione di tali somme negli acquisiti di servizi e non nelle spese del personale e quantificare le spese a tempo determinato previste nel triennio 2021-2023;
- indicazione di un disavanzo presunto di euro 4.940.295,26 senza alcuna indicazione della proposta di provvedimento di ripiano con riflessi sul bilancio di previsione 2021-2023;

- utilizzo del risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso prestiti per € 128.692,18 che copre la rata del D.L. anticipazione n. 35/2013, operazione censurata dalla Corte Costituzionale n. 80/2021

#### **b) Riguardo alle previsioni per investimenti**

Riguardo alle previsioni per investimenti, considerato che l'approvazione del documento contabile debba prevedere una uniformità tra gli atti programmatici e le previsioni di bilancio, come già indicato nel parere sul DUP e nella sezione specifica della presente relazione, si è rilevata la non coerenza tra le previsioni di spesa per investimenti inserite nel DUP, nel piano triennale dei lavori pubblici e nel programma biennale degli acquisti e servizi rispetto alle previsioni di Bilancio 2021-2023.

#### **c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 deve essere riportato il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020 e non speso, in coerenza della certificazione COVID trasmessa .

#### **d) Riguardo alle previsioni di cassa**

Dal verbale della verifica di cassa al 31-12-2020 (e dai relativi allegati) risulta che il fondo cassa al 31-12-2020 era pari ad € 1.162.325.44 rispetto ad un'importo indicato nel bilancio di previsione 2021-2023 di € 1.161.530,74.

#### **e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche**

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Il revisore prende atto (come risulta dalla nota prot.n. 10583 del 19-11-2021) che l'Ente ha effettuato un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti, con esito favorevole

Si ritiene necessario che l'ente fornisca le spiegazioni per le criticità evidenziate dal Collegio e provveda, se lo ritiene necessario, a predisporre le eventuali sistemazioni contabili.

## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP ;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la non coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, **parere non favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati in base alle specifiche criticità emerse ed evidenziate nel corso dell'analisi di bilancio.

Si riserva di rivedere il proprio parere qualora l'ente fornisca spiegazioni dettagliate e suffragate da documenti contabili e provveda, se lo ritenesse necessario, a predisporre le eventuali sistemazioni contabili.

### L'ORGANO DI REVISIONE

*f.to Dott. Calandro Michelangelo*

*f.to Dott. De Mattia Michele*

*f.to Dott. Amedeo Meo*

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Antonio Chiariello

f.to dott. Raffaele D'Amato

---

PER COPIA CONFORME: 09/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Fabiana Lucadamo



---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/12/2021

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2021

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Fabiana Lucadamo